



*La responsabilità  
amministrativa  
del medico*

Milano, 12 marzo 2010

Avv. Maura Carta – Milano

**RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATIVA**

- responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio per i danni causati all' Ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. L'accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell'amministrazione danneggiata.

## Ma quanti tipi di responsabilità????????????

- sistema delle responsabilità dei pubblici funzionari e impiegati pubblici nel suo complesso:
- - responsabilità penale (che punisce i comportamenti più gravi)
- - responsabilità civile (obbligo del risarcimento del danno) preordinata alla tutela dei terzi danneggiati
- - responsabilità disciplinare ;
- - amministrativa una forma particolare di responsabilità per reagire ai comportamenti illeciti produttivi di danno nei confronti della collettività, attribuendo l'azione ad un organo terzo e neutrale estraneo all'amministrazione (il pubblico ministero contabile).

## COS' E' LA CORTE DEI CONTI

- *organo autonomo, indipendente e di rilievo costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto al Governo ed al Parlamento. La Corte dei Conti vigila sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.*

## Competenza della CORTE DEI CONTI

- *sono assoggettati al controllo contabile i medici addetti alle strutture sanitarie pubbliche, considerati sotto il profilo esclusivo di dipendenti, o comunque di soggetti legati dal c. d. "rapporto di servizio" con la Pubblica amministrazione presso la quale sono chiamati a fornire le prestazioni professionali per assicurare il diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione.*

## Limiti

il medico dipendente o in convenzione risponde esclusivamente per le attività di tipo pubblicistico, come ad esempio certificazioni, attestazioni e altro. Non risponde, invece, per l'attività libero professionale.

## Ma chi risponde ?

- tutti i medici delle strutture pubbliche per ricoveri impropri, per il risarcimento del danno non coperto da polizza assicurativa in seguito ad un intervento sbagliato, i sanitari delle strutture private accreditate con l'organizzazione sanitaria, i farmacisti che concorrono a fattispecie di truffe o a irregolarità in genere a danno della A.S.L., il personale sanitario in generale che, mettendosi d'accordo con imprese private, favoriscono dette imprese quali fornitrici di determinati prodotti sanitari, come ad esempio protesi e materiale sanitario vario, i medici che partecipano a organi collegiali, i medici che svolgono prestazioni intramurarie nel caso di mancata comunicazione di tutte le prestazioni svolte.

## PRESUPPOSTI

- DANNO ERARIALE
- IN SINTESI, UNO 'SPRECO' DI RISORSE FINANZIARE DELLA COLLETTIVITÀ E, NELLA SPECIE UNO SPRECO DI RISORSE DEL SERVIZIO SANITARIO PER SOSTENERE LA SPESA FARMACEUTICA, CHIRURGICA ETC.

## Elemento psicologico

- LA SUSSISTENZA DI UNA CONDOTTA **DOLOSA** CHE DI REGOLA CONFIGURA ANCHE UNA RESPONSABILITÀ
- PENALMENTE RILEVANTE. ES. VICENDE DI
- CORRUZIONE O REALIZZAZIONE DEL REATO DI CD.
- COMPARAGGIO OVVERO PERCEZIONE INDEBITE - 'SIC ET SIMPLICITE'^ - DI BENI O UTILITÀ DA PARTE DI IMPRESE FARMACEUTICHE (ES. VICENDA GLAXO).

## Elemento psicologico

- - CONDOTTA GRAVEMENTE COLPOSA.
- ovvero una condotta caratterizzata da evidente violazione di regole comportamentali rinvenibili nella disciplina normativa di settore.
- Si parla anche di colpa con previsione dell'evento dannoso.

## Rapporto di causa

- tra la condotta del sanitario ed il danno all'ente.

## **Come si individua il danno da risarcire?**

- **danno patrimoniale - pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della p.a., ovvero come mancato guadagno. Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l'immagine e il prestigio dell'amministrazione) se comporta dei costi e delle spese per il suo ripristino è un danno risarcibile.**

## **Il responsabile deve risarcire l'intero danno?**

- responsabile deve risarcire solo la parte di danno che può essergli attribuita sulla base di un giudizio di rilevanza dell'apporto causale effettuato dal giudice.

## **Cos'è la riduzione dell'addebito?**

- Sin dalle più antiche leggi di contabilità era previsto il potere della Corte di ridurre l'addebito dei pubblici ufficiali stipendiati. Anche la legge di contabilità di Stato del 1923 (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) stabilisce che la Corte dei conti “valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”.

## Come fa la Corte dei Conti a sindacare le scelte del medico?

- la discrezionalità amministrativa è una facoltà - di cui è investita l'Amministrazione che può scegliere fra varie soluzioni: potere di valutazione comparativa e ponderazione dei vari interessi pubblici e privati esistenti.
- Invece la **discrezionalità tecnica** non implica alcuna scelta né valutazione e ponderazione di interessi, ma semplici giudizi - dotati, a seconda dei casi, di un maggiore o minore grado di opinabilità, in applicazione di discipline tecniche -, suscettibili di essere sindacati dal Giudice contabile, che ben può, all'uopo, avvalersi dei mezzi istruttori previsti dalle norme di procedura, ivi comprese le consulenze tecniche

## Le scelte del medico

- *La sindacabilità della cosiddetta discrezionalità tecnica che attiene non al merito del provvedimento amministrativo, ma a stime e valutazioni su materie caratterizzate da regole e prescrizioni tecnico-scientifiche di carattere obbiettivo, deve quindi ritenersi non soltanto consentita, ma doverosa per il giudice contabile*



## Sindacabilità

*delle scelte terapeutiche e sanitarie del medico che si pongano in contrasto con quelle effettuate dalla generalità degli altri medici, fatta ovviamente salva la prova del contrario, il cui onere incombe sul medico stesso*

## TERMINI

- Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in CINQUE ANNI, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta

illa giur

# PRIMA FASE

- indagine della Procura presso la Corte dei Conti
- Necessario ricorso a metodi statistici che tengano conto della età, del
- sesso, delle patologie e dell'ambito territoriale dei
- pazienti in carico ai singoli medici.
- 

metodo della GDF Sezione specializzata delegata dalla Procura per la Lombardia

- **CASISTICA DI INAPPROPRIATEZZA**
- • la prescrizione di farmaci a pazienti in carico presso altri mmg non in associazione e senza i rigorosi presupposti fissati in tema di cd. *visite occasionali*.
- il fenomeno
- riscontrato della prescrizione di mmg specialisti (es. odontoiatri, dermatologi)
- non a propri pazienti;
- • la prescrizione di farmaci a pazienti che risultavano deceduti;
- \* la prescrizione di farmaci a pazienti che risultavano ricoverati presso strutture ospedaliere;
- \* la prescrizione di farmaci in violazione delle note ex cuff o aifa ( inibitori di pompa acida - gastoprotettori etc.)

## SECONDA FASE

- • Notifica di invito a fornire deduzioni al medico
- iperprescrittore con contestazione delle
- prescrizioni ritenute inappropriate .
- • Siamo sempre in sede istruttoria ed il medico
- può chiarire e giustificare la propria condotta
- anche senza l'assistenza di un avvocato (l'invito
- a dedurre non è l'avviso di garanzia emesso dal
- pm penale che richiede la nomina, anche
- d'ufficio, di un difensore). E' buona regola chiedere di essere sentiti , così si parla direttamente con il Procuratore.

## Indagini accurate

- La Procura della Corte dei conti delega
- medici specialisti per verificare la fondatezza delle deduzioni prospettate dal medico nelle sue deduzioni
- \* se la responsabilità è connessa ad un giudizio civile di regola occorre aspettare la sentenza definitiva di condanna (dell'ente per la prova del danno)

## Terza fase

- • Se le deduzioni presentate dal medico nella fase precontenziosa si ritengono tutte fondate

### ARCHIVIAZIONE

- nessun rimborso di spese

## Definizione stragiudiziale

- Il medico convenuto può evitare lo
- svolgimento del processo presso la Corte
- dei Conti se provvede a risarcire, anche
- ratealmente, il danno erariale quantificato
- dalla Procura, comprensivo anche del cd.
- danno da disservizio ovvero del costo
- sostenuto dalla asl per la verifica delle
- inapproprietezze prescrittive contestate.
- **Importanza di una copertura assicurativa per colpa grave.**

## QUARTA FASE

- • Se le deduzioni si ritengono NON fondate =
- > Se le deduzioni si ritengono non fondate sulla
- base di valutazioni cliniche di
- medici specialisti di elevata professionalità =>
- citazione in giudizio presso la sezione
- giurisdizionale della corte dei conti per la
- Regione Lombardia finalizzato ad ottenere il
- risarcimento del danno erariale determinato
- in sede istruttoria.

## QUINTA FASE

- **causa vera e propria, con difesa tecnica ( avvocato) e giudizio che può avere due fasi (Corte regionale e sezione Centrale della Corte dei Conti di ROma):**

# Obiettivi

- • OTTIMIZZARE LA SPESA SANITARIA, NELLA SPECIE
- QUELLA FARMACEUTICA, IN MODO DA RIALLOCARE
- MEGLIO LE RISORSE FINANZIARE DELLA
- COLLETTIVITÀ ANCHE A LIVELLO PROVINCIALE;
- • INCENTIVARE IL CONTROLLO QUALITATIVO
- DELL'OFFERTA SANITARIA IN MODO DA TUTELARE LA
- MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MMG CHE SVOLGONO
- LA PROFESSIONE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA
- NORMATIVA DI SETTORE.
- L'ATTIVITÀ REPRESSIVA E SANZIONATORIA DELLA
- Corte dei conti è residuale e NON
- SOSTITUTIVA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE
- ASL.